COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI RECEPIMENTO DEL D. LGS. 31-3-1998, N. 114

INDICE

Titolo 1	Principi generali

- ***Articolo 1 -*** Definizioni
- ***Articolo 2 -*** Disciplina normativa e criteri interpretativi
-

Titolo 2	Commercio in sede fissa e forme speciali di vendita

Capo I - Norme generali

- ***Articolo 3 -*** Principi generali
- ***Articolo 4 -*** Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

Capo II - Esercizi di vicinato

- ***Articolo 5 -*** Comunicazioni ad efficacia differita
- ***Articolo 6 -*** Comunicazioni ad efficacia immediata
- ***Articolo 7 -*** Elementi della comunicazione e modalità di consegna
- ***Articolo 8 -*** Procedimento di controllo e di verifica

Capo III - Medie strutture

- ***Articolo 9 -*** Procedimento autorizzatorio
- ***Articolo 10 -*** Comunicazioni ad efficacia immediata
- ***Articolo 11 -*** Presentazione di domanda o comunicazione
- ***Articolo 12 -*** Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- ***Articolo 13*** - Autorizzazioni dovute
- ***Articolo 14*** - Procedimenti di controllo e di verifica

Capo IV - Grandi strutture

- ***Articolo 15 -*** Classificazione
- ***Articolo 16*** - Procedimento autorizzatorio
- ***Articolo 17 -*** Comunicazioni ad efficacia immediata
- ***Articolo 18 -*** Presentazione di domanda o comunicazione
- ***Articolo 19 -*** Procedimento di controllo e di verifica
- ***Articolo 20*** - Centri commerciale
- ***Articolo 21*** - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande struttura di vendita

Capo V - Forme speciali di vendita al dettaglio

- ***Articolo 22 -*** Tipologie
- ***Articolo 23*** - Comunicazione
- ***Articolo 24 -*** Spacci interni

- ***Articolo 25 -*** Apparecchi automatici
- ***Articolo 26*** - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione
- ***Articolo 27*** - Vendite a domicilio

Titolo 3	**Disposizioni particolari e svolgimento dell'attività commerciale**

Capo I - Disposizioni particolari

- ***Articolo 28 -*** Subingresso
- ***Articolo 29 -*** Cessazione
- ***Articolo 30 -*** Affidamento di reparto
- ***Articolo 31 -*** Sospensione dell'attività

Capo II - Svolgimento dell'attività

- ***Articolo 32 -*** Disciplina degli orari
- ***Articolo 33 -*** Pubblicità dei prezzi
- ***Articolo 34 -*** Disposizioni generali sulle vendite straordinarie
- ***Articolo 35 -*** Vendite di liquidazione
- ***Articolo 36 -*** Vendite di fine stagione
- ***Articolo 37 -*** Vendite promozionali
- ***Articolo 38*** - Commercio all'ingrosso ed al dettaglio
- ***Articolo 39*** - Consumo di prodotti alimentari nell'esercizio di vicinato

Titolo 4	**Disposizioni transitorie e finali**

- ***Articolo 40 -*** Centro commerciale naturale
- ***Articolo 41*** - Trattamento dati personali
- ***Articolo42*** - Abrogazioni ed efficacia

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:

a) *Decreto:* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

b) *Legge Regionale:* la Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

c) *Regolamento Regionale:* il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28", come modificato dal Regolamento Regionale 3 maggio 2000, n. 5;

d) *Direttive:* la Deliberazione del Consiglio Regionale 25 maggio 1999, n. 137 "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999, n. 28", così come modificata dalla deliberazione 26 luglio 1999, n. 233;

e) *Commercio all'ingrosso:* l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

f) *Commercio al dettaglio:* l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

g) *Superficie di vendita di un esercizio commerciale:* l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nell'ipotesi in cui le vetrine si trovino non direttamente collegate al negozio. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti;

h) *Esercizio commerciale:* il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;

i) *Esercizi di vicinato:* gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

j) *Medie strutture di vendita:* gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore al limite di cui al punto i) e fino a 1.500 mq.;

k) *Grandi strutture di vendita:* gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore al limite di cui al punto j), distinti secondo le tipologie previste dall'art. 2 del Regolamento Regionale;

l) *Centro commerciale:* una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

m) Grandi strutture di vendita di tipologia "A": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28/1999;

n) *Grandi strutture di vendita di tipologia "B":* gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 5.000 mq. e non superiore a 10.000 mq.;
o) *Grandi strutture di vendita di tipologia "C":* gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. E non superiore a 5.000 mq.;
p) *Aree commerciali integrate:* le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
q) *Domande concorrenti:* quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia;
r) *Requisiti morali:* i requisiti prescritti dall'art. 5, commi 2 e 4 del Decreto.
s) *Requisiti professionali:* i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 5, del Decreto.

Articolo 2
Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
4. Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o comunicazioni, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni (di fatto o di diritto) della situazione preesistente, e tali modificazioni siano soggette ad accertamento, preventivo o successivo, della Pubblica Amministrazione.

TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO I – NORME COMUNI

Articolo 3
Principi Generali

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obbiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive.
3. Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di ricevimento/arrivo al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale.
4. Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere compilate sull'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con Deliberazione n. 344, del 12 ottobre 2000.

Articolo 4
Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può predisporre anche in un unico atto ed anche alcuni soltanto dei seguenti programmi:
   a) programma di regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
   b) programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale
2. La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
4. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'attività risulti in contrasto con la normativa ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in relazione ai programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale.

CAPO II – ESERCIZI DI VICINATO

Articolo 5
Comunicazioni ad efficacia differita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 mq.,

l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 7, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Articolo 6
Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 7, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente, cioè nella stessa data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Articolo 7
Elementi della comunicazione e modalità di consegna

1. La comunicazione di cui agli artt. 5 e 6 deve essere predisposta su apposita modulistica di cui all'art. 3.

2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.

3. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:

a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
b) dati della ditta individuale o della società;
c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto;
d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
e) settore o i settori merceologici;
f) ubicazione dell'esercizio;
g) superficie di vendita dell'esercizio;
h) esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto;
i) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
j) numero e data della concessione edilizia (o atto abilitativo equipollente) con il quale sono stati concessi la costruzione dell'immobile e/o il suo uso a fini commerciali (questo dato deve essere indicato fra le "eventuali annotazioni" del punto 3 del "quadro autocertificazione" del Mod. COM. 1);

4. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui al comma precedente, comporta l'inefficacia della comunicazione;

5. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi con la comunicazione di avvio del procedimento verrà richiesta all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni, senza che ciò comporti l'inefficacia della comunicazione.

Articolo 8
Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 l'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti dei dati della comunicazione.
3. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e succ. della Legge 241/1990 e dal Regolamento Comunale in materia.

CAPO III – MEDIE STRUTTURE

Articolo 9
Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'art. 3.
3. La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato.
4. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo art. 11.
5. La domanda (tranne che si tratti di ampliamento o cambiamento di settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita) deve essere presentata contestualmente a:
   a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda stessa o di titolo già rilasciato);
   b) denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro eventuale non necessità).
6. Qualora il Comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento di diniego, sulla domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

Articolo 10
Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, redatta sull'apposita modulistica di cui all'art. 3 e completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 11, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Articolo 11
Presentazione di domanda o comunicazione

1. Per le domande presentate direttamente o comunque pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza.
2. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:
   a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
   b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
   c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendoli.
3. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
4. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
   a) copia del foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
   b) planimetria, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) (ove non sia stata già presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
   c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) nella quale si rappresenti il sistema di viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. 1444/1968;
   d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare, deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui alle direttive, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi;
   e) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25.
5. Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del DPR 447/1998 e del DPR 445/2000:
   a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;
   b) la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Annonaria ed Igienico – Sanitaria;
   c) la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alle direttive;
   d) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda;
   e) il rispetto degli eventuali programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa l'eventuale disponibilità di SVAM.
6. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza dei servizi, da convocare da parte del Responsabile del Procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
7. Per le verifiche d'Ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si

applica quanto previsto dal DPR 447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

Articolo 12
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. l'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale e della concessione o autorizzazione edilizia eventualmente necessaria deve essere contestuale. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

Articolo 13
Autorizzazioni dovute

1. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati nel territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività dei programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale, tali esercizi devono essere localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi). Allo scopo, deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare, la cui somma deve essere equivalente a quella richiesta per realizzare l'intervento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.
3. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura in tutto il territorio comunale è dovuta, a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche e gli eventuali piani di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale.
4. L'autorizzazione all'aggiunta di settore merceologico è dovuta qualora avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di cui al comma 1.
5. L'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o non rispetti i criteri e i parametri delle direttive.

Articolo 14
Procedimento di controllo e verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 10 e 11 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazioni, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal DPR 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.
4. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e succ. della Legge 241/1990 e dal Regolamento Comunale in materia.

CAPO IV – GRANDI STRUTTURE

Articolo 15
Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente Regolamento, si ripartiscono in:
   a) grandi strutture di Tipologia A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq.;
   b) grandi strutture di Tipologia B, con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq e 10.000 mq.;
   c) grandi strutture di Tipologia C, con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq e 5.000 mq.;
   d) polo di attrazione di interesse interregionale con le caratteristiche strutturali individuate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 257 dell'1 marzo 2000;

2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10, comma 9, del Regolamento Regionale. Ad esse si applica la disciplina di cui al presente capo.

3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A,B, C o di un polo di attrazione di interesse interregionale è negata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle direttive regionali, ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

Articolo 16
Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irrecevibilità (tranne che si tratti di ampliamento o cambiamento di settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita), contestualmente a:
   a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
   b) denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse).

3. Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:
   a) entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento completa l'istruttoria anche mediante la compilazione dei moduli predisposti dalla Giunta Regionale e, entro la stessa scadenza, con proprio atto, cura l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 11, comma 4, del Regolamento Regionale dei Servizi;
   b) la Conferenza è fissata entro 90 giorni dalla data di indizione e si svolge, salvo diverso accordo con i rappresentanti della stessa, presso la sede della Regione Toscana;
   c) contestualmente all'indizione della Conferenza il Responsabile del Procedimento dà notizia della Conferenza stessa al richiedente, ai Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza;
   d) la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, ove entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

4. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente richiesta, viene rilasciata

contestualmente all'autorizzazione commerciale.

Articolo 17
Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La riduzione della superficie di vendita viene successivamente comunicata dal Comune alla Regione per l'aggiornamento delle rilevazioni di competenza.
3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 18, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Articolo 18
Presentazione di domanda o comunicazione

1. La domanda di cui all'art. 16 e la comunicazione di cui all'art. 17 devono essere predisposte sull'apposita modulistica di cui all'art. 3. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
2. Per le domande presentate direttamente o comunque pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo Generale di arrivo della corrispondenza.
3. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:
   a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
   b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nella sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
   c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare la fotocopia di valido permesso di soggiorno.
7. Alla domanda deve inoltre essere allegata:
   a) copia del foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
   b) planimetria, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) (ove non sia già stata presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
   c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del DM 1444/1968;
   d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare, deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui

all'art. 9, comma 3, delle direttive regionali, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi;

e) relazione circa l'infrastrutturazione viaria;

f) relazione circa le conseguenze occupazionali (numero totale di occupati e numero di eventuali occupati riassorbiti), eventuale numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura, eventuale quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero, eventuale numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

g) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25.

8. Se la domanda è regolare e completa, il Responsabile del Procedimento provvede a verificare, ai sensi del DPR 447/1998 e del DPR 445/2000:

a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;

b) la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Annonaria ed Igienico-Sanitaria;

c) la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alle Direttive;

d) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM " utilizzato per l'inoltro della domanda;

e) il rispetto degli eventuali programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del regolamento Regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta.

9. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo Conferenza di Servizi, da convocare da parte del Responsabile del Procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

10. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal DPR 447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

11. Salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile del Procedimento provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione delle apposite schede istruttorie regionali approvate con Decreto Dirigenziale n. 7509 del 9 dicembre 1999. entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento indice una Conferenza di Servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. La Conferenza di Servizi è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento Regionale.

Articolo 19
Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 18 e 19 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.

2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazioni, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal DPR 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.

3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.

4. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e succ. della Legge 241/1990 e dal Regolamento Comunale in materia.

Articolo 20
Centri commerciali

1. Una media o grande struttura di vendita può essere anche organizzata in forma di centro commerciale, purché in una struttura a destinazione specifica siano inseriti almeno due esercizi commerciali che usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In tal caso la superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale avente superficie di vendita pari ad una media o grande struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale, da rilasciare secondo le procedure e le regole contenute nel presente Regolamento, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita o immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale, che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il centro commerciale nel suo insieme deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori merceologici alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia.
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 – che deve essere corredata da una relazione che descriva esattamente la composizione del centro commerciale, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche le superfici di vendita suddivise per settori merceologico) – può essere presentata da un unico promotore o da singoli aspiranti esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi, nominato con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del modello COM 2.
4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto, non costituisce ipotesi di subingresso.
5. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale mediante l'apertura di esercizi di cui intendono conservare la distinta titolarità possono chiedere che l'esame delle domande e delle comunicazioni sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale per il centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, senza che ciò costituisca subingresso.
6. Dopo l'attivazione degli esercizi all'interno del centro, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di trasferimento, tra vivi o a causa di morte.
7. Sono possibili modificazioni all'interno del centro, previa comunicazione al Comune purché rimanga invariata la superficie complessiva del centro e le superfici complessivamente assegnate a ciascun settore merceologico.
8. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento deve indicare la superficie complessiva del centro commerciale, intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto al suo interno (da individuare anche singolarmente) nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizi gestiti unitariamente.
9. L'autorizzazione per il centro commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del centro, il quale rappresenterà il centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. Il promotore del centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto stabilito al precedente

comma 4, per i requisiti relativi all'esercizio dell'attività commerciale si applica il comma 6 dell'art. 5 del Decreto.

10. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il centro commerciale, i soggetti interessati provvederanno a presentare le comunicazioni o a richiedere il rilascio delle autorizzazioni per ognuno degli esercizi commerciali costituenti e facenti parte del centro commerciale stesso utilizzando gli appositi modelli COM 1 e COM 2. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del centro sono quelli previsti dal presente Regolamento, in quanto compatibili con le specifiche esigenze. Tali procedimenti devono concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello domande e/o comunicazioni ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il centro commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.

Articolo 21

Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande struttura di vendita

1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia di medie o grandi strutture di vendita per motivi urbanistici – edilizi comporta altresì provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

CAPO V – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 22

Tipologie

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente Regolamento.

2. Le forme di vendita si dividono in:

a) vendite in spacci interni;
b) vendite mediante apparecchi automatici;
c) vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione;
d) vendite a domicilio.

Articolo 23

Comunicazione

1. L'inizio ed il trasferimento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune; la comunicazione di cui al presente comma, completa degli elementi essenziali di cui al successivo comma 4, viene redatta su apposita modulistica di cui all'art. 5 (modelli COM 4, COM 5, COM 6 e COM 7) e consente l'esercizio dell'attività ivi indicata

decorsi trenta giorni dalla data di arrivo, che coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

2. La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche sono soggetti a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di ricevimento/arrivo al Protocollo.

3. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
   a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
   b) dati della ditta individuale o della società;
   c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto;
   d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso (per gli spacci interni);
   e) il settore o i settori merceologici;
   f) l'ubicazione dell'esercizio (per spacci interni e apparecchi automatici);
   g) la superficie di vendita dell'esercizio (per spacci interni);
   h) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite.

Articolo 24
Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
   a) a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
   b) a favore di militari;
   c) a favore di soci di cooperative di consumo;
   d) a favore di aderenti a circoli privati;
   e) nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
   f) negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
   g) nei cinematografi;
   h) nei musei;
   i) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili.

2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 25
Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.

Articolo 26
Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,

ivi compreso il commercio elettronico (c.d. "e-commerce") è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
3. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
4. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
6. Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Articolo 27
Vendita a domicilio

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al comma 1.
4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, le quali devono esibire e che deve essere ritirato non appena le stesse perdano i requisiti.
5. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività di impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

CAPO I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 28
Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma consente al subentrante – purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare immediatamente (cioè dalla data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente e regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente sarà avviato, ai sensi della Legge 241/1990, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.
6. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

Articolo 29
Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta a comunicazione al Comune.
2. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.
3. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

Articolo 30
Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio strutturato per reparti, ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per

gestirlo.

2. il gestore deve darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio della gestione, dichiarando il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Il cedente non deve effettuare comunicazioni di riduzione della superficie di vendita.

Articolo 31
Sospensione dell'attività

1. Salvo comprovate ragioni di urgenza ovvero cause di forza maggiore, il titolare di un esercizio commerciale deve dare comunicazione al Comune della data di inizio della sospensione dell'attività prima dell'inizio della stessa, qualora essa debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi.
2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata di chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

CAPO II – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 32
Disciplina degli orari

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale del 22 luglio 1998, n. 38.

Articolo 33
Pubblicità dei prezzi

1. Alla pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali si applicano le disposizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento Regionale nonché le altre disposizioni normative quali i Decreti Legislativi n. 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n. 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n. 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 34
Disposizioni generali sulle vendite straordinarie

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato e ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza.
4. È vietata l'introduzione di ulteriori merci, sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
5. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Articolo 35
Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a dieci settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve recare i seguenti elementi completi di data e di estremi:
   a) per la cessazione dell'attività commerciale: di avere effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione amministrativa;
   b) per la cessione di azienda: di avere sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
   c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di avere effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
   d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di avere effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Della chiusura deve essere data comunicazione al Comune entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno di vendita.

Articolo 36
Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono esser presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo nei periodi indicati dal regolamento Regionale.
2. Il Comune si riserva, previa intesa con la competente Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, di definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.
3. Tali eventuali periodi saranno definiti con Deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 37
Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita secondo le modalità e nei limiti, anche temporali, indicati dal Regolamento Regionale e dalla normativa in materia.
2. La comunicazione di inizio dell'attività di vendita promozionale deve pervenire al protocollo del Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita e nella stessa devono essere indicati:
   a) i dati dell'interessato e dell'esercizio commerciale;
   b) le tipologie di prodotti oggetto di vendita promozionale, lo sconto praticato ed il periodo di

vendita.

3. La mancanza degli elementi di cui alla lettera a) comporta l'irricevibilità della comunicazione.

Articolo 38
Commercio all'ingrosso ed al dettaglio

1. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salve le eccezioni previste dall'art. 11 bis del Regolamento Regionale.

Articolo 39
Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato all'interno dei locali dei prodotti di gastronomia purché:

a) non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
b) non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
c) non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
d) non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40
Centro Commerciale naturale

1. Il Centro commerciale naturale è quell'area geografica omogenea sotto il profilo urbanistico-commerciale caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive di beni e di servizi oggetto di un programma unitario di attività promozionali.
2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle associazioni di categoria, individua e promuove la costituzione dei centri commerciali naturali e coordina le attività promozionali dell'area.
3. Gli esercizi commerciali inseriti nel centro commerciale naturale sono autonomi e distinti e non sono soggetti alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II.

Articolo 41
Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. È consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni, nel rispetto della normativa vigente.
5. È garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/1996.

Articolo 42
Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme incompatibili del vigente Regolamento Comunale di polizia Urbana e tutte le altre norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.